

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Il conto corrente in Uk

Se si è posseduto un cc in Uk dal 2004 al 2010, anno in cui il conto è stato trasferito in un paese a regime fiscale privilegiato (Gibilterra), ai fini del periodo di imposta accertabile vale la regola del raddoppio considerato che per il cc nel paese black list è possibile produrre una documentazione per un periodo inferiore al termine raddoppiato oppure valgono i termini ordinari di prescrizione in quanto il cc era ancora in un paese Eu?

E.S.

Risponde Stefano Loconte

Il 18 dicembre scorso è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il testo dell'Accordo tra Italia e Gibilterra relativo allo scambio di informazioni in materia fiscale e l'applicazione delle leggi interne delle parti contraenti: l'entrata in vigore di questa convenzione determina, in primis, l'esclusione dello stato di Gibilterra dall'elenco dei paesi black list di cui al dm 21.11.01. Va rilevato che, grazie all'entrata in vigore dell'Accordo di cui sopra, il contribuente potrà beneficiare di un trattamento sanzionatorio di favore, con le sanzioni per le violazioni del quadro RW ridotte al 3% (e delle riduzioni a queste connesse) e la non applicabilità del raddoppio delle sanzioni (per infedele o omessa dichiarazione) e, per ciò che attiene, in particolare, il

caso che ci interessa, dei termini per l'accertamento previsto dall'art. 12 del dl n. 78/2009. Pertanto, visto che nel caso prospettato, il conto corrente è stato detenuto, fino al 2010, in paese white list (Uk) e poi nello stato di Gibilterra, non più rientrante nell'elenco dei paesi black list, troverà applicazione unicamente il periodo di accertamento ordinario (4 o 5 anni).

Il metodo forfettario

Aderendo alla voluntary, potrò fruire del metodo forfettario se in un anno accertabile non ho superato il limite dei 2.000.000 di euro? Ed è applicabile anche per la voluntary estera?

T.V.

Risponde Stefano Loconte

Il calcolo forfettario, applicabile in luogo della determinazione analitica dei rendimenti ove la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione sia uguale o inferiore a euro 2.000.000 (ex art. 5-quinquies, c. 8 del dl 167/90, introdotto dalla norma sulla collaborazione volontaria), concerne movimentazioni che in media non abbiano superato un totale di 2 milioni di euro. Tale previsione consente, pertanto, l'applicabilità della misura forfettaria anche a movimentazioni finanziarie che, durante l'arco

dell'anno, abbiano persino superato tale soglia, ma che in media siano rimaste entro tale limite (o al di sotto dello stesso). Altra considerazione va operata sulla possibilità di fruire di tale metodo anche in vista di una voluntary cosiddetta interna. Ebbene, tale procedura non è stata richiamata dalle disposizioni relative alla voluntary «domestica» (quindi non applicabile a essa), dal momento che per espressa disposizione della lettera, ci si riferisce alle sole attività finanziarie, che si ricollegano unicamente a rendimenti relativi alle movimentazioni su consistenze estere. Un'ultima considerazione, infine, verte sulla convenienza (economica) di tale procedura, in quanto il metodo forfettario consiste nella determinazione di un reddito imponibile presunto calcolato applicando un tasso di rendimento del 5% sul valore complessivo delle consistenze estere detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale al termine di ciascun anno; l'imposta è determinata mediante l'applicazione dell'aliquota del 27% su tale rendimento presunto.

I LETTORI POSSONO INVIARE
I LORO QUESITI A: VOLUNTARY.ITALIAOGGI@CLASS.IT

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary